Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Mercoledì, 10 luglio 1929 - ANNO VII** **Numero 159**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 15. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25 — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — **Benevento**: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68 — Enna: *G. B. Buscemi* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-r. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato, D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48 — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42 — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3 — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Caccpardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844 — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum.; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

CASA REALE

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10, in udienza solenne, S. E. Monsignor Francesco Borgongini Duca, Arcivescovo titolare di Eraclea, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Nunzio Apostolico.

Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

(3788)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la II Mostra Fiera campionaria del Basso Verbano in Arona.

Con decreto 18 giugno 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1929-VII al registro n. 7 Finanze, foglio n. 66, il Comitato costituitosi in Arona è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra Fiera campionaria del Basso Verbano, che avrà luogo ad Arona dal 10 agosto al 12 settembre 1929-VII.

(3789)

Autorizzazione a promuovere la « Esposizione internazionale biennale del crisantemo e prodotti orticoli autunnali » in Milano.

Con decreto 18 giugno 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1929-VII al registro n. 7 Finanze, foglio n. 67, la Società Orticola di Lombardia di Milano è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione internazionale biennale del crisantemo e prodotti orticoli autunnali, che avrà luogo a Milano dall'8 al 14 novembre 1929-VII.

(3790)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1755.**

LEGGE 17 giugno 1929, n. **1095.**

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali; 16 dicembre 1928, n. 3106, che proroga il termine per la classificazione delle navi nel Registro italiano; 18 marzo 1929, n. 369, che reca nuove disposizioni limitatrici alla iscrizione nelle matricole della gente di mare in sostituzione di quelle contenute nel R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402; 18 marzo 1929, n. 380, concernente la obbligatorietà degli impianti radiogoniometrici, degli impianti radiotelegrafici ad onda corta e degli apparecchi radiotelefonici riceventi sulle navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti-legge:

R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali;

R. decreto-legge 16 dicembre 1928, n. 3106, che proroga il termine per la classificazione delle navi nel Registro italiano;

R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 369, che reca nuove disposizioni limitatrici alla iscrizione delle matricole della gente di mare in sostituzione di quelle contenute nel R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402;

R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, concernente la obbligatorietà degli impianti radiogoniometrici, degli impianti radiotelegrafici ad onda corta e degli apparecchi radiotelefonici riceventi sulle navi mercantili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1756.**

LEGGE 27 giugno 1929, n. **1096.**

Pensioni degli ex operai addetti ai magazzini generali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, non si applica alle pensioni, sia dirette che di riversibilità, liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato, secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore del personale operaio dei magazzini generali di Trieste, il quale, prima del collocamento a riposo, abbia percepito stipendi o paghe stabiliti da disposizioni emanate dalle autorità italiane e valutati agli effetti della pensione.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1926.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1757.**

LEGGE 17 giugno 1929, n. **1097.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2712, concernente l'elevazione del limite di impegno per l'esercizio 1928-29 per annualità dipendenti da opere pubbliche straordinarie da eseguirsi in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2712, concernente l'elevazione del limite di impegno nel l'esercizio 1928-29 per annualità dipendenti da opere straordinarie da eseguire in concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1758.

LEGGE 17 giugno 1929, n. 1098.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, contenente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle tre Venezie e soppressione del Commissariato dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2701, che provvede ad accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle tre Venezie e sopprime il Commissariato per la riparazione dei danni di guerra nelle regioni Venete e finitime.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1759.

LEGGE 17 giugno 1929, n. 1099.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3161, col quale si autorizza l'esecuzione, a cura e a carico dello Stato, dei lavori di restauro dell'acquedotto del « Bottaccione » in Gubbio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 dicembre 1928 n. 3161, con il quale è stata autorizzata l'esecuzione a cura e a carico dello Stato dei lavori di restauro dell'acquedotto del « Bottaccione », in Gubbio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1760.

LEGGE 17 giugno 1929, n. 1100.

Facoltà al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino al 31 dicembre 1929 il Governo ha facoltà di determinare, con decreto Reale, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1761.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1101.

Conversione in legge del R. decreto 21 marzo 1929, n. 650 riguardante la declassificazione della Fossa Interna di Milano dalle linee navigabili di 2ª classe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 21 marzo 1929, n. 650 concernente la declassificazione della Fossa Interna di Mi

lano dalla linea navigabile di 2ª classe « Lago di Mezzola-Lago di Como-Lecco-Trezzo-Milano-Pavia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1762.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1102.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2935, recante disposizioni per la costruzione, a cura diretta dello Stato, dell'acquedotto di Ravello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2935, recante disposizioni per la costruzione a cura diretta dello Stato dell'acquedotto di Ravello.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1763.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1103.

Modifiche alle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche, agli effetti del R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, modificato dal R. decreto 18 settembre 1924, n. 1682, e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1121, sono affidati a Commissioni composte:

a) di un funzionario del gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno, appartenente alla Direzione generale della pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;

c) di un magistrato dell'Ordine giudiziario;

d) di una madre di famiglia;

e) di due membri designati dal Ministro per l'economia nazionale;

f) di un membro designato dal Ministro per le colonie;

g) di un membro designato dal Ministro per le corporazioni;

h) di un membro designato dall' Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia;

i) di un membro designato dall'Ente nazionale per la cinematografia.

Il membro designato dal Ministro per le colonie interverrà alle sedute nelle quali debbono essere esaminati copioni e rivedute pellicole di soggetto coloniale.

La Commissione di appello è composta:

a) di due capi divisione, addetti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;

c) di un magistrato;

d) di una madre di famiglia;

e) di due persone competenti in materia artistica, letteraria e tecnica cinematografica, designate dal Ministro per l'economia nazionale;

f) di un membro designato dal Ministro per le colonie;

g) di un membro designato dal Ministro per le corporazioni;

h) di un membro designato dall'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia;

i) di un membro designato dall'Ente nazionale per la cinematografia.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di prima istanza e della Commissione di appello basta la presenza di sei membri.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1764.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1104.

Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convalidato con la legge 13 dicembre 1928, n. 2944, è così modificato:

Per la prima assegnazione e classificazione dei segretari comunali e per la formazione dei relativi ruoli si ha riguardo alla popolazione legale dei Comuni accertata al sesto censimento generale della popolazione, al 1° dicembre 1921.

Ad intervalli non minori di 5 anni, si procederà alla revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali, in base a criteri che il Governo del Re è autorizzato a determinare, udito l'Istituto centrale di statistica, per tutto ciò che, nella determinazione di tali criteri, ha riferimento a dati statistici.

Tra la prima assegnazione e classificazione dei segretari comunali e la prima revisione, del pari che tra le successive revisioni, non è ammessa altra variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale dei Comuni.

Art. 2.

Al consorzio costituito fra più Comuni pel servizio di segreteria, è assegnato un segretario di grado immediatamente superiore a quello che gli spetterebbe in base alla popolazione complessiva dei Comuni consorziati, secondo la tabella *A* annessa al R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2944, nel caso in cui la popolazione suaccennata non superi il massimo previsto dalla tabella predetta per il grado che spetterebbe al segretario nel maggiore dei Comuni consorziati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1765.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1105.

Creazione di un nuovo ente denominato « Ospedale e Sanatorio Benito Mussolini » con sede in Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Opera pia « Messa dell'Alba », con sede in Ragusa, è fusa nell'Ospedale Sammito, esistente nello stesso Comune, formando con esso, sotto la denominazione di « Ospedale e Sanatorio Benito Mussolini », un'unica istituzione pubblica di beneficenza, avente per fine la cura degli infermi poveri in genere, nonchè la prevenzione e la cura della tubercolosi, in base alle modalità da stabilirsi nel relativo statuto.

Dal patrimonio della cessata Opera pia « Messa dell'Alba » saranno distaccate le seguenti parti:

1° un capitale corrispondente all'annua rendita di L. 11,012, che sarà consegnato alla parrocchia di S. Giovanni Battista in Ragusa per l'adempimento degli oneri di culto determinati negli atti di fondazione dell'Opera pia stessa;

2° un capitale corrispondente all'annua rendita di L. 5103, che sarà consegnato alla Congregazione di carità di Ragusa per l'erogazione di soccorsi ai sacerdoti poveri della detta parrocchia di S. Giovanni Battista e per il conferimento della dote istituita dal sacerdote Mariano Zuccarello, in base agli atti di fondazione dell'Opera pia medesima.

La capitalizzazione di dette rendite sarà effettuata sulla base dell'interesse legale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1766.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1106.

Provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Indipendentemente dalla sovvenzione, che possa essere data ai sensi del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, alle imprese che procedano alla distillazione delle roccie asfaltifere o bituminose è concessa:

a) l'esenzione dai dazi doganali per il macchinario, destinato alla distillazione, che non possa essere costruito dall'industria nazionale;

b) l'esenzione dalle imposte e relative sovraimposte sui terreni che fanno parte integrante degli stabilimenti, destinati alla distillazione suddetta, per la durata di dieci anni dalla loro attivazione; l'esenzione per la stessa durata dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali propri dell'impresa.

Art. 2.

Le opere occorrenti per la costruzione ed il funzionamento degli stabilimenti, destinati alla distillazione delle roccie asfaltifere o bituminose, sono dichiarate di pubblica utilità.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio superiore delle miniere, potrà essere autorizzata l'espropriazione delle roccie asfaltifere o bituminose occorrenti alla distillazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1767.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1107.

Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga all'art. 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, per i mutui concessi per gli scopi di cui all'art. 3 del precitato decreto ed intesi alla bonifica integrale della parte del comprensorio della bonifica di Burana ricadente nelle provincie di Modena e Mantova e dei comprensori di bonifica idraulica di 1ª categoria ricadenti in tutto o in parte nel Basso Ravennate e nel Basso Bolognese, è autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 3.50 per cento nell'interesse annuo, qualora i mutui vengano contratti al tasso del 6 per cento o superiore; nel caso che i mutui siano contratti a interesse inferiore al 6 per cento, la differenza sarà per intero calcolata a scomputo della predetta percentuale di concorso statale.

I mutui potranno essere concessi anche da istituti ed enti diversi da quelli contemplati nell'art. 22 sopracitato, purchè autorizzativi dai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Le domande per la concessione del concorso di cui al primo comma saranno sottoposte alla preventiva approvazione dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 2.

La spesa occorrente per il pagamento del concorso dello Stato sui mutui ai termini del precedente articolo farà carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale, nel quale, a cominciare dall'esercizio 1928-29, sarà istituito un apposito capitolo.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, saranno autorizzati gli stanziamenti occorrenti, i quali nell'esercizio 1928-29 non potranno superare l'importo di L. 1,200,000, costituito da L. 375,000 per la parte sopra specificata della bonifica di Burana, da L. 275,000 per il Basso Ravennate e da L. 550,000 per il Basso Bolognese, e negli esercizi successivi potranno raggiungere il limite massimo di L. 7,000,000 annui, come sopra ripartito, rispettivamente, in L. 2,200,000, 1,600,000 e 3,200,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1768.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1108.

Provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque trasporti carbone fossile per ferrovia o tramvia, o lo scarichi nei porti è tenuto a pagare un diritto fisso erariale di una lira per ogni tonnellata di combustibile trasportato o scaricato.

Art. 2.

Il diritto fisso non si applica sul carbone fossile destinato al rifornimento delle navi mercantili ed a quello per il quale sia stato comunque corrisposto.

Dal pagamento del diritto fisso sono altresì esonerate le Amministrazioni statali.

Art. 3.

La riscossione del diritto fisso è effettuata, all'atto della importazione del carbon fossile dall'estero, dalle dogane del Regno, che ne cureranno il versamento in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a concedere contributi per il pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono con gli Istituti di credito per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti, nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere.

Art. 5.

Con apposito regolamento, da emanarsi dal Ministero dell'economia nazionale, di concerto col Ministero delle finanze, saranno determinate le norme per l'assegnazione dei contributi.

Art. 6.

Per l'assegnazione dei contributi previsti negli articoli precedenti, verrà istituito apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'economia nazionale, a cominciare dall'esercizio 1929-30, e non oltre l'esercizio 1948-49, con lo stanziamento annuo di L. 5,000,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1769**.

LEGGE 24 giugno 1929, n. **1109**.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 8 aprile 1929, n. 617, concernente coordinamento delle disposizioni sulla « Unione Accademica Nazionale » con la istituzione della Reale Accademia d'Italia, e 8 aprile 1929, n. 618, concernente attribuzione alla Reale Accademia d'Italia del còmpito di curare all'estero la conoscenza dell'attività scientifica e tecnica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

il R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 617, concernente coordinamento delle disposizioni sulla « Unione Accademica Nazionale » con la istituzione della Reale Accademia d'Italia;

il R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 618, concernente attribuzione alla Reale Accademia d'Italia del còmpito di curare all'estero la conoscenza dell'attività scientifica e tecnica nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1770**.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1110**.

Riordinamento dei servizi meteorologici in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 169 in data 2 marzo 1914 che istituisce il servizio agrario della Tripolitania comprendente il servizio meteorologico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1921 concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli uffici agrari della Tripolitania e della Cirenaica;

Ritenuta la necessità di dare autonomia al servizio meteorologico nelle due Colonie, per l'aumentato numero delle maggiori esigenze degli organi interessati a tale servizio e specialmente in relazione alla nuova attività delle linee aeree del Mediterraneo ed al servizio di segnalazione generale per la Regia aeronautica;

Visto l'art. 11 della legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1[illegible]9, n. 531;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio meteorologico della Tripolitania e della Cirenaica è costituito in appositi uffici con sede rispettiva a Tripoli e a Bengasi. In ciascuna Colonia il servizio dipende amministrativamente dalla Direzione degli affari economici e della colonizzazione.

Art. 2.

Alla direzione dell'ufficio meteorologico della Tripolitania è preposto un dirigente tecnico assunto a contratto secondo le norme vigenti.

L'ufficio meteorologico della Cirenaica è affidato ad un reggente, scelto dal Governatore fra i funzionari tecnici ed amministrativi, addetti a quella Colonia, che abbiano compiuto un corso di istruzione presso l'ufficio di Tripoli.

Al dirigente dell'ufficio meteorologico della Tripolitania compete l'alta direzione tecnica e la sorveglianza di quello della Cirenaica.

Art. 3.

Il Ministro per le colonie con suo decreto su proposta del Governatore assegnerà agli uffici meteorologici il personale necessario scegliendolo fra quello che trovasi già in servizio presso ciascuna Colonia.

Tutto il personale comunque addetto ai servizi meteorologici è compreso nel contingente numerico complessivo del personale addetto ai servizi tecnici e speciali in Colonia di cui agli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 4.

Dagli uffici meteorologici dipendono gli osservatori centrali e principali, le stazioni principali, le stazioni termaudometriche e quelle udometriche. Gli osservatori e le stazioni sono istituiti con decreto del Governatore su proposta del dirigente il servizio meteorologico della Tripolitania.

Art. 5.

Gli osservatori e le stazioni trasmettono i bollettini telegrafici e le schede contenenti le osservazioni degli uffici da cui dipendono con le modalità che vengono stabilite dal dirigente il servizio meteorologico della Tripolitania.

Gli osservatori e le stazioni della Cirenaica trasmettono direttamente i bollettini telegrafici, con le stesse modalità, anche all'ufficio meteorologico della Tripolitania.

Gli uffici meteorologici corrispondono direttamente tra loro e con i servizi e gli uffici interessati delle Colonie e del Regno, secondo le modalità che vengono stabilite dal dirigente l'ufficio meteorologico della Tripolitania.

Art. 6.

Spetta al dirigente l'ufficio meteorologico della Tripolitania il controllo e l'elaborazione dei dati raccolti dagli osservatori e dalle stazioni delle due Colonie; la compilazione dei bollettini, riassunti e studi; la pubblicazione delle osservazioni raccolte e la loro divulgazione fra gli enti interessati delle Colonie e della metropoli; l'istruzione del personale osservatore.

Egli provvede annualmente all'ispezione dell'ufficio meteorologico della Cirenaica e degli osservatori e stazioni da esso dipendenti; salvo che particolari esigenze non richiedano ispezioni straordinarie.

Art. 7.

I servizi meteorologici provvedono alle richieste normali e straordinarie degli enti seguenti:

a) aviazione civile e ufficio presagi (Ministero aeronautica);

b) ufficio centrale di meteorologia e geofisica (Ministero dell'economia nazionale);

c) servizi agrari delle due Colonie;

d) servizi idrologici delle due Colonie;

e) aviazione militare coloniale.

Per la raccolta dei dati interessanti l'aviazione civile gli uffici meteorologici seguono le norme tecniche che vengono direttamente impartite dall'ufficio presagi.

All'ufficio centrale di meteorologia viene periodicamente inviata copia integrale di tutte le osservazioni eseguite in Tripolitania ed in Cirenaica.

Ai servizi agrari ed ai servizi idrologici delle due Colonie gli uffici meteorologici sono tenuti a fornire anche quegli elementi derivanti da speciali ricerche che si ritenessero necessarie.

Art. 8.

Presso gli osservatori e le stazioni prestano servizio, in qualità di osservatori, impiegati designati dal Governatore o, in loro mancanza, militari dei Reali corpi delle truppe coloniali messi a disposizione dai rispettivi comandi su richiesta del Governatore.

Gli osservatori, prima di assumere servizio, seguono un corso d'istruzione secondo le modalità che vengono stabilite dal dirigente l'ufficio meteorologico della Tripolitania.

Art. 9.

Alle spese di funzionamento degli uffici meteorologici si provvede mediante apposito articolo iscritto sui bilanci di ciascuna Colonia.

La spesa per gli assegni del dirigente l'ufficio meteorologico della Tripolitania è imputata per due terzi sul bilancio della Tripolitania e per un terzo su quello della Cirenaica. Sul bilancio di quest'ultima gravano le spese di missione per le ispezioni periodiche del dirigente in Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1929 Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 37. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Siracusa ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Siracusa chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Siracusa la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessarî per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 333.

(3752)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1929.
Riconoscimento del Fascio di Capanne (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Capanne (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Capanne (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessarî per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 334.

(3753)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di San Miniato (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di San Miniato (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928 VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di San Miniato (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessarî per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 330.

(3754)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Calcinaia (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Calcinaia (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Calcinaia (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessarî per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 338.

(3755)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Ripafratta (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Ripafratta (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Ripafratta (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere

lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessarî per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 335.

(3756)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1929.
Riconoscimento del Fascio di Volterra (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Volterra (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Volterra (Pisa) la capacità d'acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessarî per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 326.

(3757)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1929.
Riconoscimento del Fascio di Montopoli Valdarno (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Montopoli Valdarno (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Montopoli Valdarno (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessarî per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 327.

(3758)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1929.
Variazione della denominazione della Delegazione di spiaggia di Mazzarelli (Ragusa).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2395, che stabilisce la nuova circoscrizione territoriale della marina mercantile;
Visto il R. decreto 15 marzo 1928, n. 731, autorizzante il cambio di denominazione della borgata di Mazzarelli (comune di Ragusa) in quella di Marina di Ragusa;
Resosi pertanto necessario variare la denominazione della Delegazione di spiaggia di Mazzarelli (Ragusa) in quella di Marina di Ragusa;

Decreta:

La denominazione della Delegazione di spiaggia di Mazzarelli (Ragusa) nel Compartimento marittimo di Siracusa è, per effetto del sopracitato R. decreto 15 marzo 1928, n. 731, variata in quella di Marina di Ragusa.

Il presente decreto, che avrà decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(3803)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1929.
Concessione della indennità di carica al commissario straordinario dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale del 22 dicembre 1928, con cui il gr. uff. Francesco Foberti è stato nominato commissario straordinario per l'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;
Visto il parere dato da S. E. il prefetto di Reggio Calabria con lettera dell'11 corr., circa la indennità giornaliera da corrispondere al predetto commissario;

Decretano:

Al commissario straordinario per l'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, gr. uff. Francesco Foberti, è concessa la indennità giornaliera di L. 75, dal giorno in cui egli ha preso possesso dell'ufficio.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(3804)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1929.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Bucaramanga (San José di Cucuta).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Bucaramanga, alla dipendenza del Regio consolato in San José di Cucuta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GRANDI.

(3805)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1929.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Puerto Cabello (Valencia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Puerto Cabello, alla dipendenza del Regio consolato in Valencia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GRANDI.

(3806)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. J-23.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Jakomin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Giuseppe, figlio del fu Pietro e di Maria Mihec, nato a Villa Decani il 10 marzo 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani dalla ora defunta Skergat Maria: Ljuba, il 30 settembre 1920; Giuseppe Bogomiro, il 9 novembre 1925; ed alla madre Maria Mihec fu Giovanni e fu Giovanna Sever, nata a Villa Decani il 4 marzo 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2513)

N. J-19.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jakomin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Anna Babic, nato a Villa Decani il 28 novembre 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Jerman fu Giuseppe e di Caterina Kocjancic nata a Villa Decani il 26 gennaio 1890; ed ai figli nati a Villa Decani: Olga Maria, il 5 ottobre 1912; Ernesto, l'11 settembre 1913; Emilia, l'11 dicembre 1914; Valeria, il 13 settembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2514)

N. J-21.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jakomin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Giovanni, figlio del fu Francesco e della fu Antonia Udovic, nato a Villa Decani l'11 ottobre 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Rihter fu Giovanni e fu Maria Kocjancic, nata a Villa Decani il 2 marzo 1865; ed al figlio Giovanni, nato a Villa Decani il 23 febbraio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2515)

N. J-22.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jakomin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Giovanni, figlio del fu Pietro e della Maria Mihec, nato a Villa Decani il 30 agosto 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Udovic di Giuseppe e di Maria Franca, nata a Villa Decani il 21 dicembre 1892; ed i figli nati a Villa Decani: Giuditta, il 16 novembre 1914; Maria, il 23 novembre 1915; Angela, il 7 aprile 1919; Pietro, il 22 dicembre 1920; Anastasia, il 10 luglio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2516)

N. J-18.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Jakomin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Antonio, figlio del fu Giovanni Maria e di Antonia Skergat, nato a Villa Decani il 24 gennaio 1860, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al nipote Jakomin Antonio fu Matteo e fu Caterina Babic, nato a Villa Decani il 6 dicembre 1902; alla moglie dello stesso nipote Anna Udovich di Valentino e di Maria Jakomin, nata a Villa Decani il 15 febbraio 1902; ed ai figli del nipote anzidetto, nati a

Villa Decani: Celestino, il 21 gennaio 1925; Angelo, il 14 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2517)

N. J-53.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jakac » (Jacaz) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakac (Jakaz) Andrea, figlio di Antonio e della fu Domenica Kodelja, nato a Cernizza fraz. Pinguente, il 2 maggio 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Petrinja fu Giovanni e fu Anna Jakomin, nata a Villa Decani il 18 settembre 1884; ed al figlio Giovanni Mario, nato a Villa Decani il 31 maggio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2518)

N. M-174.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Pietro, figlio di Giorgio e della Caterina Ghersinich, nato a Capodistria il 14 marzo 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Totto Caterina fu Pietro e di Caterina Gamber, nata a Capodistria il 29 giugno 1895, ed alle figlie, nate a Capodistria: Lucia, il 18 settembre 1920; Adelina, il 5 giugno 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2519)

N. M-173.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Giuseppe, figlio del fu Bernardo e della fu Elena Riccobon, nato a Capodistria il 29 maggio 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Filippi fu Pietro e fu Maria Petruzzi, nata a Capodistria il 15 marzo 1865, ed al figlio Pietro, nato a Capodistria il 6 dicembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2520)

N. M-171.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Nazario, del fu Francesco e fu Elena Vattovaz, nato a Capodistria il 18 giugno 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Flego Francesca di Giovanni e fu Lonzar Agnese, nata a Capodistria il 16 marzo 1877, ed ai figli nati a Capodistria: Antonia, il 16 ottobre 1905; Giovanni, il 25 maggio 1907; Nazario, il 30 settembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2521)

N. M-172.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Giorgio, figlio del fu Andrea e fu Dilliza Maria, nato a Capodistria il 26 febbraio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elisa Maier di Francesco e di Elena Minca, nata a Capodistria il 16 febbraio 1894; ed ai figli, nati a Capodistria: Giorgina, l'8 giugno 1914; Giorgio, il 16 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2522)

N. M-175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Antonio, figlio del fu Elio e della fu Francesca Gerin, nato a Capodistria il 7 marzo 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Steffe di Luigi e fu Maria Zetto, nata a Capodistria il 25 marzo 1878, ed alla figlia Anita, nata a Capodistria il 28 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2523)

N. G-123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Gonich Lucia, figlia del fu Bortolo e fu Anna Gerin, nata a Capodistria il 22 agosto 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gonni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del-

l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2524)

N. G-124.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gonich Giovanni, figlio del fu Nazario e fu Vascon Antonia, nato a Capodistria il 23 marzo 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gonni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Busan Giovanna fu Filippo e fu Orsola Zago, nata a Capodistria il 15 giugno 1867 ed ai figli, nati a Capodistria: Ernesto, l'11 marzo 1902; Filippo, il 17 novembre 1905; Alice, il 23 ottobre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2525)

N. G-126.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gonich Antonio, figlio del fu Nazario e della fu Antonia Vascon, nato a Capodistria il 7 luglio 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gonni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Riosa fu Francesco e fu Auber Antonia, nata a Capodistria il 27 marzo 1875, ed ai figli nati a Capodistria: Maria, il 12 gennaio 1904; Remigio, il 5 novembre 1906; Iginio, il 14 marzo 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2526)

N. G-125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gonich Antonio, figlio di Giovanni e di Giovanna Busan, nato a Capodistria il 6 marzo 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gonni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Delconte di Antonio e di Anna Chersevan, nata a Capodistria il 22 gennaio 1897, ed ai figli nati a Capodistria: Antonio, il 17 febbraio 1923; Mario, il 17 novembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2527)

N. L-30.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Giovanni, figlio del fu Michele e di Maria Olenik, nato a Villa Decani il 29 settembre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Franca fu Antonio e di Maria Richter, nata a Villa Decani il 5 novembre 1887, ed ai figli, nati a Villa Decani: Stanislao, il 24 novembre 1911; Giuseppe, l'8 luglio 1913; Carolina, il 20 novembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2528)

N. L-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Giovanni, figlio del fu Mattia e della fu Maria Rodela, nato a Villa Decani l'11 dicembre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bordon fu Andrea e di Anna Rodela, nata a Villa Decani il 30 gennaio 1891, ed ai figli nati a Villa Decani: Giovanni, il 9 febbraio 1912; Vittoria, il 26 luglio 1916; Giustina, il 5 ottobre 1918; Angelo, il 24 marzo 1921; Slavka, il 27 giugno 1923; Valerio, il 20 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2529)

N. L-34.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Anna Cergol, nato a Villa Decani il 22 novembre 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Uicis fu Antonio e fu Antonia Svab, nata a Villa Decani il 30 marzo 1870 ed ai figli, nati a Villa Decani: Giuseppe, il 17 novembre 1908; Giustina, il 28 ottobre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2530)

N. L-32.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Francesco Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Giovanna Starc, nato a Villa Decani il 13 luglio 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Pavlic fu Giovanni e fu Giovanna Cepak, nata a Villa Decani il 26 agosto 1875, ed ai figli, nati a Villa Decani: Maria, il 10 dicembre 1902; Giuseppina, il 27 marzo 1904; Giovanna, l'8 aprile 1907; Angelo, il 26 gennaio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2531)

N. F-45.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanic Rodolfo, figlio del fu Mattia e della fu Maria Racman, nato a Villa Decani il 14 ottobre 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Stule fu Giuseppe e di Maria Kodazin, nata a Villa Decani il 12 ottobre 1897; ed al figlio Rodolfo, nato a Villa Decani il 19 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2532)

N. F-46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Eugenio, figlio del fu Andrea e della fu Maria Valentich, nato a S. Dorligo della Valle il 13 giugno 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Cunja di Giovanni e di Anna Olenik, nata a Villa Decani il 6 febbraio 1889, ed ai figli: Darlindo Luigi, nato a Trieste il 25 agosto 1914; Sabina Maria, nata ad Erpelle-Cosina il 17 maggio 1920; Milan, nato a Villa Decani il 24 novembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2533)

N. F-43.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » (Furlanic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich (Furlanic) Andrea, figlio del fu Rocco e della fu Orsola Kanrecich, nato a Villa Decani il 29 agosto 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola Rioza fu Rocco e fu Maria Turko, nata a Villa Decani il 17 marzo 1876, ed ai figli, nati a Villa Decani: Giovanni, il 7 aprile 1903; Carlo, il 25 luglio 1915; Maria, il 25 febbraio 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2534)

N. 18368.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Hlanuda Antonio, nato a Apriano l 15 ottobre 1870 da Antonio e da Maria Tumpich, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tranquillo »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Hlanuda Antonio è ridotto nella forma italiana di « Tranquillo » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Andretich, nata a Apriano l'11 agosto 1881, moglie;

Bogomir, nato in Apriano il 21 febbraio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà del comune di Apriano al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzione anzidette.

Fiume, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2884)

N. 19459.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Michelich Antonio, nato a Fiume il 4 giugno 1901 da Antonio e da Scarso Maria, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Micheli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Michelich Antonio è ridotto nella forma italiana di « Micheli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2885)

N. 18979.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Ghersincich Ettore, nato a Fiume il 21 maggio 1899 da Germano e da Caterina Civico, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Civico »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ghersincich Ettore è ridotto nella forma italiana di « Civico » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Starcich Antonia, nata a Buccari (S. H. S.), moglie;

Jolanda, nata a Fiume il 2 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2886)

N. 1609.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Riavec Ernesto, nato a Trieste il 13 dicembre 1874 da Giuseppe e da Anna Denkmayer, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Revini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Riavec Ernesto è ridotto nella forma italiana di « Revini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mazzer Albina, nata a Fiume il 27 febbraio 1882, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 14 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2887)

N. 860.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Puc Agostino, nato a Fiume il 6 agosto 1899 da Matteo e da Lucia Mayer, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pozzi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Puc Agostino è ridotto nella forma italiana di « Pozzi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2888)

N. 11419-29024.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Granzinig fu Leonardo, nato ad Aurisina il 4 febbraio 1900 e residente ad Aurisina n. 152, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Granzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Granzinig è ridotto in « Granzini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3237)

N. 11419-28422.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lorenzo Debevec di Giovanni, nato a Landolo il 6 agosto 1889 e residente a Landolo n. 45, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in « Debenzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Debevec è ridotto in « Debenzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Debevec nata Petrevcic di Giovanni, nata il 2 ottobre 1892, moglie;
2. Francesco di Lorenzo, nato il 5 ottobre 1920, figlio;
3. Maria di Lorenzo, nata l'11 agosto 1923, figlia;
4. Giuseppe di Lorenzo, nato il 13 febbraio 1925, figlio;
5. Angela di Lorenzo, nata il 22 marzo 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3231)

N. 11419-14969.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Deluch di Vincenzo, nato a Muggia l'8 giugno 1894 e residente a Muggia n. 107, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Deluchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Deluch è ridotto in « Deluchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Deluch nata Antensich di Nicolò, nata il 23 luglio 1894, moglie;
2. Wally di Antonio, nata il 31 marzo 1921, figlia;
3. Enzo di Antonio, nato il 27 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3232)

N. 11419-27970.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Goffredo Draschdik fu Francesco, nato a Marburgo il 19 gennaio 1880 e residente a Trieste, via Francesco Crispi, 53 I, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Drassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Goffredo Draschdik è ridotto in « Drassini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Draschdik nata Di Lenardo fu Giovanni, nata il 6 gennaio 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3233)

N. 11419-23742.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Friesenbichler di Giuseppe, nato a Trieste il 2 ottobre 1897 e residente a Milano, via Scarlatti, 19 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Montefrisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Friesenbichler è ridotto in « Montefrisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3234)

N. 11419-16171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Gollob di Francesco, nato a Trieste il 13 giugno 1899 e residente a Fornovo Taro (Parma), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colombi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gollob è ridotto in « Colombi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Cristina Gollob nata Sever di Giovanni, nata il 18 novembre 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3235)

N. 11419-28691.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Gerdevizh fu Giacomo, nato a Trieste il 3 marzo 1896 e residente a Trieste, via Pietro Zanotti n. 14 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gherardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Gerdevizh è ridotto in « Gherardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Gerdevizh nata Pucher di Luigia, nata il 6 dicembre 1893, moglie;
2. Ugo di Mario, nato il 19 settembre 1920, figlio;
3. Roberto di Mario, nato il 24 settembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3236)

N. 11419-28988.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Hauser vedova Milovaz fu Luigi, nata a Trieste il 27 agosto 1881 e residente a Trieste, via Gatteri n. 46 II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Casa » vedova « Emiliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Hauser vedova Milovaz sono ridotti in « Casa » vedova « Emiliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eugenio fu Antonio, nato l'8 dicembre 1909, figlio;
2. Natalia fu Antonio, nata il 22 dicembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3238)

N. 11419-16604.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Lidia Holluschka in Tenaglia di Federico, nata a Trieste il 30 luglio 1901 e residente in Aquila, via Trespighe n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Colussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Lidia Holluschka in Tenaglia è ridotto in « Colussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3239)

N. 11419-19656.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ivancich di Santo nato a Capodistria il 13 novembre 1899 e residente a Muggia, via Genesio Oebernard n. 296, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giovannini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ivancich è ridotto in « Giovannini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Ivancich nata Pecar di Giovanni, nata il 15 giugno 1898, moglie;
2. Primo di Giuseppe, nato il 3 dicembre 1921, figlio;
3. Santo di Giuseppe, nato il 5 ottobre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3240)

N. 11419-17274.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Karis fu Giuseppe nato a Trieste il 1° gennaio 1888 e residente a Tarvisio Cla, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carini »;

Veduto che la domanda stess. è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Karis è ridotto in « Carini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irene Karis nata Boschetti di Tomaso, nata nel 1893, moglie;
2. Elvira di Giuseppe, nata l'11 maggio 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3241)

N. 11419-24666.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Kolc fu Michele, nato a Trieste il 12 dicembre 1901 e residente a Sesana n. 172, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Kolc è ridotto in « Calzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ludmila Kolc nata Miklavec fu Antonio, nata il 2 aprile 1903, moglie;
2. Silvia di Luigi, nata il 26 febbraio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3242)

N. 11419-30189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Teodoro Kompare di Vincenzo, nato a Crepegliano (Duttogliano) il 25 dicembre 1891 e residente a Crepegliano n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Compare »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Teodoro Kompare è ridotto in « Compare ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amalia Kompare nata Filipcic di Andrea, nata il 9 luglio 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto. FORNACIARI.

(3243)

N. 11419-1253.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Sigfrido Kump di Stefano, nato a Trieste il 24 agosto 1895 e residente a Chieti, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Compagni »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sigfrido Kump è ridotto in « Compagni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Kump nata Lichtnecker di Giuseppe, nata il 2 aprile 1896, moglie;
2. Carlo di Sigfrido, nato il 12 agosto 1919, figlio;
3. Editta di Sigfrido, nata il 15 novembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3244)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 152.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 luglio 1929 Anno VII

Francia	74.81	Belgrado	33.65
Svizzera	367.78	Budapest (Pengo) . .	3.335
Londra	92.71	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.10
Spagna	276 —	Russia (Cervonetz) .	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.122
Berlino (Marco oro)	4.555	Polonia (Sloty) . . .	214.75
Vienna (Schillinge) .	2.688	Danimarca	5.095
Praga	56.65		
Romania	11.37	Rendita 3.50 % . . .	68.125
Peso Argentino Oro	18.23	Rendita 3.50 % (1902).	63 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo .	41.325
New York	19.11	Consolidato 5 % . .	79.15
Dollaro Canadese . .	18.92	Obbligazioni Venezie	
Oro	368.73	3.50 %	71.95

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Revoca di autorizzazione a produrre e vendere seme bachi.

Con decorrenza 1° luglio 1929-VII il Ministro per l'economia nazionale ha revocato alla ditta Pistoni Alfredo, di Siderno Marina (Reggio Calabria) l'autorizzazione a produrre e vendere seme bachi.

(3783)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 24 giugno 1929-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale estiva di Passo di Pordoi, in provincia di Trento, con orario limitato di giorno.

(3785)

Il giorno 27 giugno 1929-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Rive d'Arcano, in provincia di Udine, con orario limitato di giorno.

(3786)

Il giorno 30 giugno 1929-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Mercatale Vernio, in provincia di Firenze, con orario limitato di giorno.

(3787)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti nel Collegio Reale delle fanciulle in Milano.

1. — I posti gratuiti messi a concorso in questo Reale educandato sono cinque e ad essi potranno aspirare le fanciulle che al 30 settembre 1929 abbiano compiuto il 6° anno di età e non superato il 12°

Dal requisito dell'età sono dispensate le giovani che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso siano convittrici degli istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o degli istituti nei quali il Ministero mantenga posti di favore.

2. — Il concorso è per titoli; tuttavia le aspiranti dovranno sottoporsi ad un esame proporzionato alla loro età e alla classe in cui devono essere iscritte.

3. — Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza (con deroga alle disposizioni relative ai limiti di età, purchè le aspiranti non abbiano superato il 15° anno):

a) alle giovanette rese inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione negli istituti pubblici di educazione femminile;

b) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o in causa della guerra siano resi inabili a proficuo lavoro.

Le figlie di coloro che, pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra, avranno a parità di titoli, la preferenza sulle altre aspiranti, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) senza però godere il beneficio della deroga sopraccennata.

4. — Le aspiranti dovranno far pervenire al presidente di questo Reale collegio non più tardi del 15 agosto 1929:

a) la domanda;

b) l'atto di nascita;

c) un certificato di sana costituzione fisica.

Per le giovani rese inabili a causa della guerra il certificato medico sulla loro costituzione fisica dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante:

d) un certificato di buona condotta rilasciato dal capo della scuola da cui la giovanetta proviene, per le giovanette provenienti da scuole pubbliche, o dal podestà per le giovani provenienti da scuola privata o paterna, ovvero, se la giovane proviene da un istituto pubblico educativo, dalla direttrice dell'istituto stesso;

e) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1928-29 con lo specchietto dei voti riportati;

f) una dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia;

g) un certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

h) il certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i documenti sopraindicati sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

A questi documenti dovrà essere unita una dichiarazione colla quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese del corredo di primo ingresso e della successiva manutenzione.

Potranno inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia dell'aspirante.

5. — Il concorso sarà giudicato da una Commissione che formerà la graduatoria da trasmettersi assieme alle proposte del Consiglio direttivo al Ministero della pubblica istruzione per le conseguenti nomine.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute dopo il 15 agosto 1929.

Le giovinette che non prenderanno possesso del posto conferito entro un mese dalla data del conferimento saranno considerate senz'altro dimissionarie.

Milano, addì 20 giugno 1929 Anno VII.

Il presidente: ANTONIO BASLINI.

(3781)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.